

Sito web: www.provincia.cuneo.it E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it

P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO V.I.A.

Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax

0171445560

2019/08.11.01/000014-01

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA, NEL COMUNE DI SALMOUR, REGIONE CANERA (EX CAVE NEGRO).

PROPONENTE: TECNO RG S.R.L., VIA CUNEO N. 75/A, 12 080 - PIANFEI.

ESITO PROCEDIMENTO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 07.11.2019 con prot. n. 69220, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte del legale rappresentante della società TECNO RG S.r.l., con sede legale in Via Cuneo, 75/A a Pianfei;
- con nota provinciale prot. n. 69700 del 08.11.2019 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dall' 8.11.2019 al 23.12.2019;
- con nota prot. n. 69699 dell' 8.11.2019, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 36 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i. "impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda";
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura, risulta pervenuto il seguente contributo tecnico:
 - con nota prot. n 81083 del 31.12.2019 l'Unione del Fossanese ha trasmesso il verbale della Commissione Locale per il Paesaggio seduta del 17 dicembre 2019 in cui vengono espresse le seguenti osservazioni:
 - "1. La barriera verde a siepe sia eseguita lungo tutto il perimetro "libero" dell'area oggetto di trasformazione e sia intensificata anche da alberi ad alto fusto, della medesima essenza della specie dei boschi limitrofi, ponendo particolare cura alle visuali dalla strada;
 - 2. Sia ulteriormente mitigato l'impatto visivo dei pannelli fotovoltaici attraverso l'impiego di materiali innovativi antiriflettenti;
 - 3. Tutte le componenti metalliche presentino finitura opaca e di colore ferro micaceo; inoltre

Considerate le opere di scavo previste per la realizzazione delle opere di fondazione della cabina di trasformazione, si rammentano le specifiche responsabilità in capo alla Di.: in particolare, qualora si verifichino ritrovamenti fortuiti di elementi di interesse archeologico (manufatti, strutture, sedimenti, etc.), ai sensi dell'art. 90 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., i lavori dovranno essere immediatamente sospesi provvedendo alla temporanea conservazione di detti elementi nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti e sì dovrà avvisare dell'avvenuto ritrovamento la Soprintendenza con la massima tempestività e comunque entro

- ventiquattro ore, onde non ricorrere nei reati e negli illeciti amministrativi di cui agli artt. 161, 164, 175 e 176 del D. Lgs. 42/2004 e s.in.i, nonché agli artt. 635 e 733 del Codice Penale".
- nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- L'istruttoria tecnica svolta nel corso dell'Organo Tecnico ha evidenziato quanto di seguito esposto:
 1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo, ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera, la società proponente dovrà acquisire i seguenti pareri, nulla osta ed autorizzazioni:
 - Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs 387/2003 e s.m.i.;
 - 2. dal punto di vista tecnico per quanto dichiarato, il progetto consiste nella realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra, della potenza nominale di 999,84 kWp. Il campo fotovoltaico sarà costituito da 4166 moduli in silicio policristallino suddivisi in 202 stringhe da 20 moduli e 6 stringhe da 21 moduli, per una superficie di 6.764 mq e sarà esposto, con un orientamento azimutale a 0° e avrà un'inclinazione rispetto all'orizzontale di 25° su area destinata ad ex cava.

Tale esposizione è la più idonea al fine di massimizzare l'energia producibile in considerazione della tipologia di installazione dell'impianto.

Nella tabella seguente sono riassunti i dati tecnici forniti dal proponente in merito al progetto in esame:

N° moduli	4166
Potenza complessiva kWp	999,84
Potenza modulo Wp	240
Materiale Celle	Silicio policristallino
Energia producibile kWh/anno	1.300.000
Superficie complessiva mq	25850

- <u>3.</u> <u>dal punto di vista ambientale</u>, l'istruttoria svolta in relazione alla documentazione progettuale depositata, ha evidenziato che le componenti ambientali potenzialmente interferite dalla realizzazione del progetto siano le seguenti:
 - a) Suolo, vegetazione e paesaggio

L'impianto è localizzato in Comune di Salmour, in Via Benevagienna (SP 217), zona ex-Cave Negro, al Foglio 17 del Catasto Terreni mappali 197, 198, 320, 322, 325, 330. Il P.R.G. del Comune di Salmour classifica il sito come area produttiva 2D8.

In base alla Carta della capacità d'uso dei suoli della Regione Piemonte l'area in oggetto ricade in classe VI "Suoli con limitazioni molto forti; il loro uso è ristretto al pascolo e al bosco". In base al PFT risultano presenti "Area agricola" - tipologia Seminativi in asciutta e "Superfici forestali" - tipologia robinieti.

Si afferma che l'opera in progetto viene realizzata su un terreno abbandonato (ex cava).

Non sono previsti interventi di riporto e di scavo, tranne che per la posa dei cavidotti la realizzazione di strutture di sostegno infisse a profondità massime di 1,6 metri, non comporta l'interazione con superfici di falde superficiali

In fase di esercizio è prevista l'utilizzazione di acqua senza aggiunta di tensioattivi solo in caso di pulizia dei pannelli se dovessero risultare coperti da sabbia o sporcizia.

Per quanto riguarda la visibilità dell'impianto, si afferma che il terreno oggetto di installazione dei moduli FV, è arretrato rispetto alla via pubblica e circondato da una coltre alberata ad alto fusto, che opera già un effetto mitigante. In ogni caso l'area verrà recintata con rete metallica e corredata da barriera verde a siepe, intensificata anche da alberi della medesima essenza della specie dei boschi limitrofi. Sarà consentito il passaggio della piccola fauna mantenendo la recinzione rialzata dal suolo di una decina di centimetri.

Infine, tra la documentazione di verifica è stato allegato il parere dell'autorità competente in materia paesaggistica, in particolare per la presenza del vincolo dovuto alla vicinanza al Torrente Ghidone (CI 06SS2T229PI).

b) Impatto cumulativo

Ancorchè di proprietà differenti, ambientalmente il progetto può essere considerato, insieme a quello presentato dalla società Salmour Energia s.r.l. come un unico grande parco fotovoltaico, che occupa superficie complessiva di circa 47.000 mq.

c) Dismissione

Si afferma che una volta terminato il ciclo di vita dell'impianto, nella fase di smantellamento, i componenti (pannelli fotovoltaici, strutture di sostegno, cavi elettrici...) verranno gestiti ai sensi della parte IV del D.Lgs.n.152/2006, "Norme in materia ambientale", e del D.Lgs. n.151/2005, concernente "Sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche - Rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche" (RAEE), ed inviati ad impianti autorizzati di recupero o smaltimento secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Tutto ciò premesso,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "Servizio Valutazione Impatto Ambientale".

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116";

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo

Vista la nota prot. ric. n 81083 del 31.12.2019 dell'Unione del Fossanese, in premessa richiamata;

Atteso che sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Considerato che:

- le informazioni fornite nella documentazione agli atti sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento:
- il progetto proposto risulta localizzato in area compatibile con i disposti della D.G.R. 14 dicembre 2010, n. 3-1183 e con i criteri ERA indicati nella Relazione Programmatica dell'energia approvata con D.G.R. 28 settembre 2009, n. 30-12221;
- in data 14 gennaio 2020, **l'Organo Tecnico**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. Dipartimento Provinciale di Cuneo di cui alla nota prot. ric. n. 2504 del 16.01.2020 e dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Tutela del Territorio Ufficio Controllo Emissioni ed Energia, istruita la documentazione depositata, ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii., in quanto è emerso che, pur considerando il cumulo con altri impianti in progetto, l'impatto ambientale presumibilmente prodotto dall'impianto come inquinamento acustico, elettromagnetico e dallo smaltimento rifiuti, sarà ridotto e non determinerà significative ricadute sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione dello stato attuale dei luoghi.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

- 1. DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. D.Lgs.152/06 e s.m.i. e L.R. 40/98 e ss.mm.ii., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 07.11.2019 con prot. ric. n. 69220 da parte del legale rappresentante della società TECNO RG S.r.I., con sede legale in Via Cuneo, 75/A a Pianfei, in quanto l'istruttoria tecnica condotta da parte dell'Organo Tecnico ha evidenziato che, pur considerando il cumulo con altri impianti in progetto, l'impatto ambientale presumibilmente prodotto dall'impianto come inquinamento acustico, elettromagnetico e dallo smaltimento rifiuti, e non determinerà significative ricadute sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione dello stato attuale dei luoghi. Nello specifico si rimanda a quanto evidenziato ai punti a) Suolo vegetazione e paesaggio, b) Impatto cumulativo, c) Dismissione, in premessa richiamati.
- 2. DI STABILIRE, per il proponente, l'obbligo di ottemperare al rispetto delle seguenti condizioni ambientali, secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell'attuazione della stessa all'ARPA Dipartimentale di Cuneo:
 - a) dovrà essere previsto un progetto di recupero ambientale (vegetazionale e/o geomorfologico) dell'area conforme alla destinazione e capacità d'uso del suolo, in accordo con le NdA del Comune, da attuare in fase di dismissione, in caso di smantellamento dell'impianto.
 - b) Il proponente dovrà effettuare il monitoraggio del livello prestazionale dell'impianto fotovoltaico nel corso del suo periodo di funzionamento ed inviare su base annuale le risultanze agli enti di controllo.
 - Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza condizioni a) e b): ARPA Dipartimentale di Cuneo. Termine per la verifica di ottemperanza: in fase di esercizio.
 - c) Per la manutenzione del verde è fatto divieto di utilizzare diserbanti.

SEGNALA

che, in sede di successiva Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 387/03 e s.m.i., la ditta proponente dovrà approfondire, tra l'atro, i seguenti aspetti:

Inquinamento acustico

Ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 26 ottobre 1995, n. 447 e dall'art. 10 della L.R. 20 ottobre 2000, n. 52, la Ditta è tenuta a produrre, contestualmente all'istanza, la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (VPIA); tale documento deve essere redatto in conformità a quanto stabilito dalla D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616; le principali sorgenti sonore, di cui tenere conto nella redazione della VPIA, sono rappresentate dagli inverter e dai trasformatori; nel caso in cui siano presenti nell'impianto trasformatori che restano in funzione anche nel periodo notturno, si ritiene necessario che la VPIA verifichi il rispetto dei limiti di legge anche per tale periodo; la VPIA, infine, dovrà entrare nel merito della fase di cantiere, al fine di consentire alla Ditta istante di valutare la necessità di chiedere al Comune, per tale fase, un'autorizzazione in deroga ai sensi della D.G.R. 27 giugno 2012, n. 24-4049;

Inquinamento Elettromagnetico

- Si ritiene necessario rammentare innanzitutto alla Ditta che l'autorizzazione dell'impianto di produzione comprende tutte le infrastrutture indispensabili all'esercizio dell'impianto e pertanto anche le linee elettriche necessarie alla connessione alla rete ENEL, inclusi gli eventuali potenziamenti della rete esistente, come stabilito dal combinato disposto dell'art. 12, comma 3 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e del punto 3.1 della Parte I dell'Allegato al D.M. 10 settembre 2010; sono invece esclusi eventuali interventi secondo quanto stabilito ai punti 3.2, 3.3 e 3.4 della Parte I dell'Allegato al D.M. suddetto; gli elaborati progettuali da presentare successivamente dovranno pertanto comprendere anche tali infrastrutture: in particolare, oltre alla copia del preventivo ENEL per gli impianti di connessione dovrà essere allegata all'istanza copia della lettera con cui la Ditta formalmente accetta detto preventivo;
- la Ditta dovrà provvedere a verificare, mediante valutazioni previsionali, se risultino rispettati i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui alla L. 36/2001 ed ai

relativi decreti attuativi. In particolare, l'istante dovrà calcolare la Distanza di Prima Approssimazione (Dpa) a cui l'induzione magnetica scende a 3 pT, secondo le indicazioni del D.M. 29 maggio 2008 (sia per i cavidotti in MT di nuova realizzazione, sia per le cabine di trasformazione secondaria BT/MT); dovrà quindi essere verificato che all'interno ditale Dpa non ricadano abitazioni, ambienti gioco per l'infanzia, scuole o luoghi destinati alla permanenza per un tempo non inferiore alle 4 h/g e, in caso contrario, adottare tutti gli accorgimenti previsti dal suddetto D.M. e dal D.P.C.M. 8 luglio 2003. Si ritiene utile che la Ditta riporti in planimetria l'indicazione delle fasce corrispondenti alla Dpa per cavidotti e cabine,

Gestione rifiuti

Si ritiene necessario che:

- la Ditta presenti un piano di dismissione dell'impianto, con allegato il computo dei costi che si dovrà sostenere per il ripristino del sito alle condizioni ante operam, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lettera b), punto iv del D.M. 10 settembre 2010 e, di conseguenza, della polizza fidejussoria di cui alla lettera j); il tale computo metrico, la somma prevista per lo smaltimento dei pannelli non dovrà risultare inferiore a quanto prevedibile in base ai costi di smaltimento attuali e dovranno essere conteggiate tutte le voci di costo, come la rimozione e invio a recupero della cabina di campo, demolizione e invio a recupero dello zoccolo di fondazione, rimozione e invio a recupero della siepe perimetrale, etc..;
- nel piano di dismissione dell'impianto, la Ditta dovrà specificare con chiarezza che la prima opzione prevista dal piano stesso è sempre l'invio a recupero dei rifiuti che si generano dalle operazioni di dismissione e solo in subordine lo smaltimento in discarica, come previsto dalla normativa vigente in materia: a titolo di esempio, gli inerti che si generano dalla demolizione della cabina prefabbricata dovranno essere inviati ai centri di recupero esistenti piuttosto che direttamente in discarica;
- dovrà altresì essere garantito il corretto smaltimento di tutti i rifiuti che si generano dalla dismissione: a titolo di esempio si ritiene che le apparecchiature elettromeccaniche debbano essere inviate alle piattaforme autorizzate a trattare i RAEE, piuttosto che ai centri di recupero dei materiali ferrosi e del rame;
- con riferimento alla produzione di rifiuti dovuta alla fase di cantiere per l'installazione dell'impianto, si rammenta che lo smaltimento in discarica come sovvallo degli imballaggi non è consentito, ai sensi dell'art. 221 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; essi dovranno quindi essere conferiti ai consorzi di raccolta e recupero dei produttori oppure ai servizi di raccolta differenziata a seconda del tipo di imballaggio e degli accordi stabiliti tra i consorzi di raccolta e il gestore del servizio rifiuti competente;

Scarichi idrici

- l'eventuale uso di acqua per la pulizia periodica dei pannelli si ritiene assimilabile al concetto di lavaggio aree esterne, di cui al D.P.G.R. n. 1/R del 20 febbraio 2006 relativo alla disciplina delle acque meteoriche, con il vincolo di non utilizzare alcun additivo e detergente. L'uso di tali prodotti comporterebbe, infatti, la necessità di raccolta e trattamento dell'acqua per evitare la contaminazione del suolo:

STABILISCE

- che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato nei termini di legge.

IL DIRIGENTE dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:

Arch. Barbara Giordana Ufficio Valutazione Impatto Ambientale